



Frequently Asked Questions

Quesito n° 1: le Società in House a totale capitale pubblico possono partecipare al bando in qualità di Ente locale?

Risposta: ai sensi del paragrafo 2, punto 2.1 del Bando, la domanda di contributo POR può essere presentata esclusivamente dagli Enti Locali (Comuni, Province, Città metropolitana e Unioni di Comuni), dalle Aziende Sanitarie Locali e dalle Aziende Ospedaliere. Altre aziende di natura pubblica, qualora non siano ricomprese tra quelle appena specificate, non possono pertanto presentare domanda a valere sul Bando approvato con D.D. 10360/2017.

Quesito n°2: se un'operazione o parte di essa non fosse inclusa nel programma triennale (ad esempio perché la realizzazione era inizialmente prevista successivamente al triennio e si è deciso di anticiparla per cogliere l'occasione del bando) è comunque possibile presentare la domanda di finanziamento? In caso affermativo, come vanno valorizzati i campi di cui al punto C.1. della domanda?

Risposta: qualora un intervento non sia inserito nel programma triennale delle opere pubbliche dell'Ente, nulla osta alla presentazione della domanda di finanziamento a valere sul bando di efficientamento energetico degli immobili pubblici. In tal caso, i campi della sezione C.1 della domanda di finanziamento non andranno valorizzati. Si ritiene altresì utile che il proponente, nel box di testo presente nella sezione B.4 della modulistica ("descrizione degli interventi"), fornisca informazioni utili in merito alle tempistiche previste per l'inserimento dell'intervento nella programmazione dell'Ente.

Quesito n°3 : per poter completare la richiesta di partecipazione al bando in oggetto è necessario inserire, al punto 1 della sezione C)-PIANIFICAZIONE DELL'INTERVENTO dell'allegato B, gli estremi dell'atto di approvazione e allegare l'atto stesso. Ma se non vi è stata ancora l'approvazione del Programma triennale ma solo l'adozione si è impossibilitati alla presentazione della domanda?

Risposta: qualora, alla data di presentazione della domanda, il programma triennale delle opere pubbliche sia stato solamente "adottato" dall'Amministrazione, nulla osta alla presentazione della domanda di finanziamento. Nel caso in esame, pertanto, andranno inseriti nella sezione C.1 della domanda di finanziamento gli estremi dell'atto adottato. Si ritiene altresì utile che il proponente, nel box di testo presente nella sezione B.4 della modulistica ("descrizione degli interventi"), precisi questo aspetto e fornisca informazioni utili anche in merito alle tempistiche previste per l'approvazione del suddetto Atto.

Quesito n°4: si può considerare ammissibile, nell'ambito delle spese tecniche fino al 10% dell'importo delle spese ammissibili totali, il costo di un project manager che segua la redazione e la presentazione della domanda di contributo?

Risposta: sono ammissibili solamente le spese tecniche indicate al paragrafo 3.4, lettera c) del Bando, cioè quelle strettamente connesse con la preparazione e la realizzazione degli interventi. Le spese per la redazione e la presentazione della domanda di contributo, pertanto, non sono ammissibili.



Frequently Asked Questions

Quesito n°5: su di un edificio pubblico, già adeguato dal punto di vista sismico, l'Amministrazione comunale ha intenzione di procedere anche con l'adeguamento energetico, operando contestualmente un cambio di destinazione d'uso. L'edificio in questione, infatti, ha ospitato una scuola elementare, poi trasferita in altro edificio, ed ora si intende utilizzarlo come sede del Municipio. I valori dei consumi energetici in possesso dell'Amministrazione, su cui si potrebbero effettuare i calcoli richiesti, sono quelli riferiti allo stabile dove è attualmente insediata l'attuale sede dell'Ente, ma sono disponibili anche quelli relativi al fabbricato che si intende adeguare dal punto di vista energetico, che, come detto, si riferiscono ad un'utenza scolastica.

Si chiede, pertanto, cosa è possibile fare in considerazione di questa particolare situazione.

Risposta: premesso che la condizione necessaria per presentare la domanda è che l'edificio oggetto di intervento possieda i requisiti previsti al paragrafo 2.2, punto 2 del Bando e, in particolare, che sia esistente e utilizzato, si ritiene opportuno che il Comune specifichi nell'apposita relazione tecnica di progetto (Allegato C al bando) da allegare alla domanda, come l'intervento di efficientamento produce in ogni caso una riduzione del fabbisogno energetico dell'edificio.

Quesito n°6: un edificio ad uso pubblico, nella fattispecie un palazzetto dello sport affidato in gestione ad un soggetto privato, può essere oggetto di domanda per la partecipazione al bando?

Risposta: gli edifici oggetto di intervento per i quali può essere presentata domanda di finanziamento devono possedere tutte le caratteristiche indicate al paragrafo 2.2, punto 2 del Bando. In particolare, gli edifici in questione devono essere adibiti ad uso pubblico e non residenziale e assimilabili. Si precisa, infine, che gli Enti devono selezionare o avere già selezionato i soggetti gestori dell'infrastruttura mediante procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto della disciplina del Codice dei Contratti.

Quesito n°7: con riferimento al Bando POR CREO FESR 2014-2020, un Ente può presentare più di una domanda di finanziamento?

Risposta: con D.D. n. 16165 del 06/11/2017, di modifica al Bando approvato con D.D. n. 10360 del 14.07.2017 e integrato con D.D. 12954 del 08.09.2017, è possibile, per ciascun Ente Locale, presentare una o più domande purché il contributo massimo concedibile complessivo non sia superiore a 3.000.000,00 euro.

Quesito n°8: al fine di poter correttamente compilare la domanda *on line* per poter accedere ai finanziamenti stanziati dal bando POR CREO FESR 2014-2020 azione 4.1.1, sono a richiedere se nella sezione B "UPLOAD - Documenti per attestare requisito edificio dotato di impianti di climatizzazione invernale e/o estiva (es. certificato di conformità/libretto manutenzione degli impianti,etc.) può essere caricata l'APE dell'edificio allo stato attuale dove è asseverato la presenza di climatizzazione invernale ed estiva.

Risposta: si conferma che, per attestare il requisito di edificio dotato di impianto di climatizzazione invernale e/o estiva, è necessario fornire la documentazione che comprovi l'effettiva presenza degli impianti suddetti come, ad esempio, il certificato di conformità/libretto manutenzione degli impianti,etc.



Frequently Asked Questions

Quesito n°9: all'interno di una scuola, si valuta la fattibilità tecnica ed economica per poter installare un sistema di regolazione intelligente dell'impianto di riscaldamento per ogni singolo locale, al fine di ridurre i consumi energetici e di migliorare il confort interno. Data la vetustà e la pessima efficienza dei terminali di riscaldamento esistenti, vorremmo proporre la sostituzione degli stessi con dei ventilconvettori ad alta efficienza con regolazione puntuale, e la coibentazione delle tubazioni di distribuzione che corrono nei locali seminterrati, che al momento risultano isolate in maniera pessima. In aggiunta a tali interventi impiantistici, si propone anche la coibentazione di parte della copertura non ancora isolata correttamente.

Avremmo la necessità di sapere se tali interventi sono ammissibili ai fini della partecipazione al bando, in particolare la sostituzione dei terminali, che non viene menzionata al paragrafo 3.4 dell'allegato 1 del bando, ma che risulta di fondamentale importanza, soprattutto in concomitanza con l'installazione dei sistemi di regolazione della temperatura. Si fa infine presente che tali interventi rientrano in un progetto più ampio che in parte si è concluso e in parte sta per essere eseguito, e che coinvolge la sostituzione di tutti gli infissi esterni e l'installazione delle schermature solari.

E' prevista anche la coibentazione delle pareti verticali, ma questo intervento verrà affrontato soltanto dopo che saranno state eseguite le verifiche sismiche che attualmente sono in fase di assegnazione.

Risposta: ai sensi del paragrafo 3.1 del bando, si richiamano le seguenti tipologie di intervento:

- 1a) isolamento termico di strutture orizzontali e verticali;
- 2a) sostituzione di serramenti e infissi;
- 3a) sostituzione di impianti di climatizzazione con impianti alimentati da caldaie a gas a condensazione o da pompe di calore ad alta efficienza;
- 4a) sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore o a collettore solare per la produzione di acqua calda sanitaria, integrati o meno nel sistema di riscaldamento dell'immobile;
- 5a) installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici e delle emissioni inquinanti (domotica);
- 6a) sistemi di climatizzazione passiva (sistemi di ombreggiatura, filtraggio dell'irradiazione solare, sistemi di accumulo, serre solari, etc.);
- 7a) installazione di impianti di cogenerazione e trigenerazione ad alto rendimento;
- 8a) realizzazione di reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento energeticamente efficienti per la distribuzione di energia all'interno dell'edificio e/o complesso di edifici pubblici.

Pertanto, la sostituzione dei terminali di riscaldamento esistenti con dei ventilconvettori ad alta efficienza con regolazione puntuale è ammissibile nel caso in cui si rientri nella tipologia 3a). Inoltre, la coibentazione di parte della copertura non ancora isolata correttamente è ammissibile in quanto rientra nella tipologia di intervento 1a). Infine, le spese per la coibentazione delle tubazioni di distribuzione che corrono nei locali seminterrati non rientrano in nessuna delle tipologie di intervento sopra indicate.

Si precisa che sono ammissibili anche le spese per opere edili strettamente connesse e necessarie alla realizzazione dell'intervento di efficientamento.

Quesito n°10: il progetto, nei tre livelli di progettazione previsti dal codice degli appalti di cui al D.lgs. 50/2016 e s.m.i, deve comportare spese ammissibili totali SUPERIORI A 50.000,00 euro. Collegando questo requisito a quanto contenuto nell'ALLEGATO 1 del Bando, all'art. 3.4, lettera c, risulta che le spese tecniche sono ammissibili fino ad un massimo del 10% dell'importo delle spese ammissibili totali, purché le stesse siano strettamente connesse e necessarie alla preparazione e realizzazione degli interventi; si arriva alla conclusione che gli unici progetti che saranno ammessi saranno quelli con un valore minimo di 500 mila euro.



Frequently Asked Questions

Risposta: premesso che le spese tecniche sono ammissibili nel limite del 10% dell'importo delle spese ammissibili totali, di cui le predette spese tecniche fanno parte, si fornisce, di seguito, un esempio numero per dimostrazione la coerenza tra quanto stabilito dai paragrafi 3.1, punto 10, e 3.4, lettera c) del Bando:

a) Investimenti per impianti, opere edili, ecc --> importo totale: 48.000,00 euro -- > importo ammissibile: 48.000,00 euro

b) spese tecniche --> importo totale: 10.000,00 euro -- > importo ammissibile: 5.333,33 euro

c) TOTALE a+b: --> importo totale = 58.000,00 euro --> importo ammissibile = 53.333,33 euro.

Come si nota, le spese tecniche ammissibili, pari a 5.333,33, sono pari al 10% della spesa ammissibile totale ed il totale investimento ammissibile risulta di poco superiore al limite minimo fissato dal paragrafo 3.1, punto 10 del Bando.

Quesito n°11: la nostra Azienda Sanitaria intende presentare domanda per due impianti di cogenerazione di energia elettrica e termica ad alto rendimento alimentati a gas metano a servizio di due distinti ospedali.

In uno dei due casi il costo totale ammissibile dell'operazione supera il 1.000.000 € e quindi si è obbligati a compilare il prospetto "Calcolo Entrate Nette" si precisa che il cogeneratore in questione (come l'altro) verrà realizzato tramite una normale gara di lavori (non come partenariato pubblico privato) e che non vi sarà, come del resto imposto dal bando, nessun tipo di cessione di energia (né termica, né elettrica) a terzi ma altresì tutta l'energia prodotta dal cogeneratore verrà autoconsumata al 100% all'interno dell'ospedale; non vi sarà dunque nessun tipo di "ricavo da tariffa" ma semplicemente una riduzione dei costi di energia connessi con il funzionamento del cogeneratore (vi sarà una minor spesa per l'acquisto di energia elettrica in quanto verrà autoprodotta con il cogeneratore e un incremento del consumo di gas metano necessario per alimentare il cogeneratore). Detto questo, si chiede se il prospetto "calcolo entrate nette" deve essere compilato anche in casi come quello in questione e, nel caso in cui la risposta a questa domanda sia affermativa, si chiede di specificare quale valore deve essere inserito in "ricavi da tariffa" ovvero descritto nel box "dettagli entrate". In particolare, si chiede se per "ricavi da tariffa" deve intendersi anche la riduzione dei costi operativi di energia elettrica connessi con il funzionamento dell'impianto di cogenerazione.

Risposta: con riferimento al quesito posto circa l'entità dei ricavi da indicare nel prospetto di calcolo delle entrate nette, che deve essere obbligatoriamente presentato qualora l'importo ammissibile risultante dalla domanda di finanziamento superi il milione di euro, si precisa che vanno indicati solamente quelli generati da tariffa per effetto della vendita a terzi di un servizio offerto. Nel caso specifico, pertanto, il dato da inserire è pari a zero, in quanto il risparmio conseguito a seguito dell'intervento di efficientamento esclusivamente per l'autoconsumo del fabbricato non rappresenta "ricavo da tariffa".

Quesito n°12:

a) al punto 3.2 "Termini iniziale", del bando è specificato che si intende per "avvio dei lavori" la data di aggiudicazione definitiva del primo contratto. L'aggiudicazione definitiva, prevista dall'art. 11 del d.lgs 163/06, con l'entrata in vigore del d.lgs 50/2016 non esiste più. Infatti, con il previgente codice degli appalti (d.lgs 163/06) erano previste l'aggiudicazione provvisoria e l'aggiudicazione definitiva. Con il nuovo codice (d.lgs 50/2016) sono previste la "proposta di aggiudicazione" e l'aggiudicazione. Quale data va presa quindi a riferimento? In ogni caso è da intendersi la data provvedimento di

**Frequently Asked Questions**

aggiudicazione o l'intervenuta efficacia dello stesso? Poiché ai sensi del comma 7 dell'art. 32 del d.lgs 50/2016 “L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta.”, quindi revocabile in autotutela dall'amministrazione, non è più coerente (normativamente parlando) considerare la data della stipula del contratto o l'avvio del contratto in via di urgenza?

b) Nel caso di servizi, come spesso sono inquadrati i contratti EPC, che sono a tutti gli effetti contratti PPP, quale è il termine iniziale?

c) Nel caso un ente volesse accedere al conto termico, in aggiunta al POR, realizzando l'intervento tramite ESCo, stando alle regole applicative del GSE dovrebbe presentare fra la documentazione il contratto stipulato fra le parti. I termini iniziali imposti dal bando impediscono in questo caso quindi di poter perseguire, prima della presentazione della domanda, il doppio binario della prenotazione sul conto energia e della domanda al POR. E' possibile, nel caso di interventi realizzati tramite contratti PPP considerare come termine di avvio il verbale di consegna lavori e che le procedure di gara non fossero state iniziate prima della data di pubblicazione del Bando? O altrimenti termini simili, ma che possano permettere all'Ente sia di poter accedere alla prenotazione del Conto Termico avvalendosi per l'intervento di una ESCo che di poter presentare domanda per partecipare al POR. Questo al fine di poter realizzare interventi di efficientamento sull'involucro che altrimenti sarebbero difficilmente realizzabili senza un importante contributo iniziale dell'Ente.

Risposte:

a) per "avvio dei lavori" deve intendersi l'aggiudicazione di cui all'art. 32, comma 7 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. Pertanto, la data di avvio sarà quella in cui l'aggiudicazione è divenuta efficace (successivamente all'approvazione della proposta di aggiudicazione da parte dell'Organo competente).

b) per le procedure di affidamento di partenariati pubblico privato, si applicano le disposizioni di cui alla Parte I, III, V e VI del D.Lgs 50/2016 e s.m.i (art. 179). Quindi, la data di avvio è quella definita al precedente punto 1.

c) per “avvio dei lavori” si conferma quanto indicato ai precedenti punti 1 e 2.

Quesito n°13:

a) vorrei avere conferma della corretta interpretazione del criterio di valutazione 5, riportando un esempio: il progetto complessivamente prevede una spesa di 500.000 €, di cui 150.000 € per interventi di efficientamento (spesa ammissibile), 350.000 per altri interventi (antincendio, modifiche impiantistiche, etc). Il finanziamento della Regione sarebbe di 120.000 € (80% della spesa ammissibile); i restanti 380.000 € finanziati dall'azienda. Il punteggio attribuito al criterio 5 sarebbe di 15 punti (livello di cofinanziamento pari a 76%). Questa interpretazione è corretta? Ci sono dei limiti sul rapporto tra spesa ammissibile e spesa progettuale complessiva?

b) in riferimento al capitolo 7, nel caso in cui il lavoro fosse ultimato prima dell'emissione del decreto di concessione, il contributo viene erogato tutto insieme in una sola tranche?

Risposte:

a) il livello di cofinanziamento è stabilito in base all'entità del contributo richiesto rapportata alla spesa ammissibile. Nel caso rappresentato, pertanto, il punteggio attribuibile al criterio n. 5 - Livello di cofinanziamento - per l'operazione sarebbe pari a 3.

b) Premesso che, ai sensi del paragrafo 3.2 del Bando, sono ammissibili solo i progetti il cui "avvio dei lavori" non è precedente alla data di presentazione della domanda, nulla osta a che il soggetto beneficiario richieda l'erogazione del contributo a saldo successivamente all'emanazione del decreto di finanziamento.



Frequently Asked Questions

Quesito n°14:

Al fine di poter correttamente compilare la domanda *on line* per poter accedere ai finanziamenti stanziati dal bando POR CReO FESR 2014-2020 azione 4.1.1, sono a richiedere i seguenti chiarimenti:

- a) Sezione A) "Riferimenti dell'operazione": cosa si intende per CUP CIPE e se per CUP ST ci si riferisce al CUP ST Domanda da voi assegnato.
- b) Sezione B.3) Sezione UPLOAD "Titolo attestante la disponibilità degli immobili oggetto di intervento": nel caso l'Ente richiedente risulti proprietario dell'immobile oggetto di intervento è comunque necessario caricare una qualche attestazione? Nel bando cartaceo sembra di no, anche se si parla di UPLOAD obbligatorio. Più in generale è sempre obbligatorio il caricamento di documenti nelle sezioni UPLOAD?
- c) Sezione B.5.2) punto D) superamento dei requisiti minimi stabiliti dalle direttive: si chiede conferma o meno della non applicabilità delle direttive requisiti minimi relativamente al progetto di installazione di un cogeneratore.

Risposte:

- a) Per CUP CIPE si intende il Codice Unico di Progetto di Investimento Pubblico richiesto dal Comune, mentre il CUP ST è un codice generato automaticamente dal nostro sistema informatico.
- b) Premesso che i campi di UPLOAD non sono tutti obbligatori, nel caso in cui l'ente richiedente risulti proprietario dell'immobile oggetto di intervento è obbligatorio fornire la documentazione utile a comprovarne la piena ed effettiva titolarità.
- c) "In riferimento ai requisiti minimi stabiliti dalle Direttive, si confermano i riferimenti dell'Allegato 1 del D.M. 26 giugno 2015 "Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici" per i progetti di installazione di cogeneratore."

Quesito n°15: con riferimento alla sezione D.5 della domanda di finanziamento (informazioni utili aiuti di stato), si chiede se, qualora il contributo non si configuri come aiuto di stato e le attività economiche svolte all'interno dell'edificio abbiano carattere puramente locale e rivolte ad un bacino di utenza geograficamente limitato, deve essere comunque presentata la scheda di cui all'Allegato D del Bando.

Risposta: la scheda di cui all'Allegato D del Bando approvato con D.D. 10360 del 14/07/2017 (Scheda elementi utili aiuti di stato), deve essere sempre presentata, debitamente sottoscritta digitalmente, utilizzando lo specifico campo di upload della domanda.

Quesito n°16: con riferimento al prospetto di calcolo da allegare alla domanda bando POR immobili pubblici (sezione D.2), nel caso in cui il costo ammissibile dell'operazione sia maggiore di € 1.000.000,00, si chiede se esiste un modello da utilizzare e quali sono i criteri per la sua compilazione.

Risposta: sulla home page di Sviluppo Toscana, nella sezione dedicata al bando di efficientamento degli edifici pubblici, è presente il file di calcolo delle entrate nette, che, una volta compilato, dovrà essere caricato nella domanda di finanziamento debitamente firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'Ente. Si precisa, al riguardo, che il criterio di compilazione è quello di "cassa", indicando, cioè, le stime dei costi e dei ricavi derivanti da tariffa applicate a terzi che si prevedono per la gestione dell'infrastruttura da agevolare. Il Regolamento di riferimento, al quale si rinvia, è il n. 480/2014.

**Frequently Asked Questions**

Quesito n°17: per un progetto unitario suddiviso in più lotti funzionali, si chiede se i lotti possono riguardare edifici diversi oppure il progetto da presentare deve riferirsi sempre e solo ad un unico fabbricato. In particolare, si prospetta la seguente situazione: “progetto di efficientamento energetico di 3 edifici pubblici del Comune dell’importo complessivo di € 80.000,00, di cui € 30.000,00 per l’attuale sede comunale, € 40.000,00 afferenti ad un altro edificio pubblico posto in una frazione del comune, € 10.000,00 per un edificio della ex-scuola materna del comune.

Risposta: la soluzione prospettata dal Comune non sembra rispettare il requisito di ammissibilità di cui all’art. 2.2, punto 1, del Bando, che recita: “ciascuna domanda deve riguardare interventi da realizzarsi su uno o più edifici pubblici. In particolare la domanda può riguardare più edifici purché catastalmente confinanti e adibiti alla medesima destinazione d’uso (es. scolastica, sanitaria, etc.)”. Pertanto, laddove la condizione di cui sopra non dovesse essere rispettata, per ogni intervento di efficientamento energetico il comune dovrà presentare una singola domanda di finanziamento, fermo restando quanto previsto al punto 10, art. 3.1 del Bando medesimo, è cioè che “ciascun progetto, nei tre livelli di progettazione previsti dal Codice degli appalti, deve comportare spese ammissibili totali superiori a 50.000,00 euro”.

Quesito n°18: i fondi per l’edilizia scolastica possono essere cumulati con quelli relativi al Bando Efficientamento Energetico degli immobili pubblici?

Risposta: ai sensi del paragrafo 3.6, il contributo POR relativo al bando di Efficientamento degli edifici pubblici è cumulabile, nel rispetto dei limiti previsti da ciascuna normativa di riferimento, per le stesse spese ammissibili, anche con altre forme di sostegno pubblico, qualsiasi sia la denominazione e la natura, purché il cumulo dei contributi non superi il limite del 100% della spesa ammissibile a contributo.

Quesito n°19: sono a chiedere chiarimenti circa i requisiti che dovrebbe avere il Tecnico che redige la Diagnosi energetica per partecipare al bando di efficientamento energetico degli immobili pubblici.

Risposta: si conferma che ai sensi del paragrafo 3.1 del bando la diagnosi energetica, dalle cui risultanze sono fondati gli interventi oggetto della domanda, deve essere eseguita ai sensi dell’Allegato 2 al D.Lgs. 102/2014 ed in conformità alle norme tecniche UNI CEI EN 16247.

Quesito n°20: sono ammissibili interventi di efficientamento energetico su edifici di proprietà pubblica destinati a uffici della Caserma dei Carabinieri e dei Vigili del Fuoco.

Risposta: gli edifici oggetto di intervento, per i quali può essere presentata domanda di finanziamento, devono possedere tutte le caratteristiche indicate al paragrafo 2.2, punto 2 del Bando. In particolare, gli edifici in questione devono essere adibiti ad uso pubblico e non residenziale e assimilabili; secondo la classificazione di cui all’art. 3 del DPR n. 412. del 26 agosto 1993, al punto E1.1 le caserme rientrerebbero tra queste. Ciò detto, si ritiene tuttavia che siano ammissibili le spese di efficientamento energetico di un edificio se adibito ad uso pubblico/istituzionale come ad esempio uffici.



Frequently Asked Questions

Quesito n°21: al paragrafo 3.1 del bando si precisa che "la produzione di energia termica ed elettrica da fonti rinnovabili degli interventi di cui all'elenco b) deve essere finalizzata solo all'autoconsumo..." Ci sono strutture che hanno giorni settimanali di chiusura, nei quali l'energia prodotta viene immessa in rete. Tuttavia, anche se ci sono momenti di immissione, può essere che la produzione annuale del fotovoltaico sia minore del fabbisogno energetico della struttura. Per fare un esempio, la struttura ha un fabbisogno di 50.000 kWh, la produzione dell'impianto FV è di 20.000 kWh, quindi gli altri 30.000 sono acquistati dalla rete. I 20.000 prodotti non sono completamente consumati in tempo reale: una parte viene immessa in rete e compensata in bolletta con il regime di "scambio sul posto". In questa condizione è vero che non si autoconsuma tutto in tempo reale, ma il bilancio finale è comunque tale da rappresentare un fabbisogno energetico superiore a quello prodotto. La condizione del bando è comunque soddisfatta, oppure, per considerarsi autoconsumo, non ci deve mai essere immissione in rete.

Quesito n°22: Un impianto fotovoltaico a isola con picchi di energia annua superiori al normale consumo dell'utenza pubblica, può comunque essere considerato idoneo per il requisito di "non eccedenza dei limiti dell'autoconsumo"?

Risposta: il requisito di autoconsumo, che deve essere adeguatamente comprovato e illustrato nella relazione del progetto (Allegato C), sussiste quando il fabbisogno energetico dell'immobile per il quale si vorrebbe presentare domanda di finanziamento, è maggiore o uguale alla produzione di energia del nuovo impianto.

Quesito n°23: un Progetto Esecutivo approvato in linea tecnica, è considerato un Progetto Esecutivo.

Risposta: ai sensi dell'art. 55, comma 5 della Legge 142/1990, l'atto che approva il progetto esecutivo non può essere assunto senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. Senza tale attestazione l'atto è nullo di diritto.

Quesito n°24: in merito alla fattibilità o meno di un intervento su di un edificio pubblico ubicato nel territorio della Regione Toscana, si richiede parere di fattibilità per un intervento di sostituzione di un impianto di climatizzazione. In particolare: un gruppo di edifici (almeno quattro unità immobiliari) sono tutti comunicanti tra loro e sono identificati catastalmente dallo stesso foglio, particella e subalterno. Su di una porzione di uno di questi fabbricati si vorrebbe sostituire l'impianto di climatizzazione attualmente esistente con un impianto alimentato da caldaie a gas a condensazione o da pompe di calore ad alta efficienza. La porzione oggetto di intervento si trova al secondo piano di uno dei quattro fabbricati e nelle restanti parti, sia dello stesso fabbricato che degli altri tre fabbricati comunicanti tra di loro, non è previsto alcun tipo di intervento. Ciò premesso, si chiede se:

- l'attestato di prestazione energetica (APE), la diagnosi energetica e la L 10 possono essere fatte limitatamente alla porzione di edificio interessata dall'intervento;
- ai fini del calcolo del risparmio energetico ottenibile, è corretto fare riferimento alla sola porzione di edificio interessata dall'intervento.

Risposta: fermo restando il rispetto dei requisiti di ammissibilità di cui al paragrafo 2.2 del Bando, gli interventi di efficientamento energetico da realizzarsi su singole porzioni di edifici pubblici sono ammissibili a condizione che l'intero edificio, di cui la porzione oggetto di intervento fa parte, consegua un miglioramento dal punto di vista energetico, come desumibile dalla documentazione indicata al paragrafo 4.3 del Bando che il soggetto proponente dovrà presentare a corredo della domanda di finanziamento.



Frequently Asked Questions

Quesito n°25: una AUSL utilizza una struttura di proprietà del comune in virtù di un contratto di concessione/comodato d'uso gratuito. Può intendersi soddisfatto il requisito all'articolo 2.2 comma 2, lettera d) del bando.

Risposta: premesso che, ai fini della presentazione della domanda di finanziamento, è necessario che l'immobile oggetto di intervento sia pubblico e sia adibito ad uso pubblico, un contratto di concessione/comodato d'uso gratuito per l'utilizzo di una struttura di proprietà del comune soddisfa quanto indicato al paragrafo 2.2, punto 2, lettera d) del Bando. Si precisa, con l'occasione, che ai sensi del paragrafo 6.3, punto 18, del Bando, la destinazione d'uso e la proprietà pubblica degli edifici oggetto di intervento devono essere mantenuti per un periodo di almeno cinque anni dall'erogazione del saldo del contributo.

Quesito n°26: si richiedono chiarimenti in merito alla spesa ammissibile relativamente ad un intervento di allaccio di edifici pubblici ad una rete di teleriscaldamento. In particolare, leggendo il punto 8^a) del bando: “realizzazione di reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento energeticamente efficienti per la distribuzione di energia all'interno dell'edificio e/o complesso di edifici pubblici”, si chiede se le spese ammissibili dell'intervento devono riguardare solo l'infrastruttura (tubazione) compresa nel perimetro dell'edificio/complesso di edifici che si intende allacciare alla rete, oppure se possono essere considerate tali anche le parti di rete che risiedono fuori dal perimetro dell'edificio, ma funzionali ad allacciare l'impianto al più vicino stacco della rete.

Risposta: si conferma che sono ammissibili gli investimenti materiali quali fornitura, installazione e posa in opera di impianti, macchinari, attrezzature, sistemi, materiali e componenti necessari alla realizzazione del progetto nonché le spese per opere edili strettamente connesse e necessarie alla realizzazione del progetto di efficientamento dell'edificio oggetto di domanda. Si precisa, con l'occasione, che la produzione di energia degli interventi di realizzazione di reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento deve essere finalizzata all'autoconsumo, pena la non ammissibilità degli stessi.

Quesito n°27: per un edificio pubblico confluito in una Fondazione partecipata da Enti locali, Stato e Regione, è possibile presentare domanda a valere sul presente bando.

Risposta: sono titolati a presentare domanda di finanziamento i soggetti indicati al paragrafo 2.1 del bando e precisamente: Comuni, Province, Città Metropolitane e Unioni di Comuni, oltre alle aziende sanitarie locali ed Ospedaliere. Ne consegue, pertanto, che una Fondazione, seppure partecipata da Enti Locali, Stato e Regione non può presentare domanda di finanziamento.

Quesito n°28: il bando per l'efficientamento degli edifici pubblici avrà cadenza annuale.

Risposta: il bando non avrà cadenza annuale e si chiuderà inderogabilmente in data 31 marzo 2018.

Quesito n°29: un comune è interessato a realizzare una rete di teleriscaldamento, come previsto dalla lettera 8a) dell'articolo 3.1 del bando, che collega più edifici sportivi di sua proprietà. Ogni edificio sportivo, anche se collocato su una stessa direzione, è distante dall'altro di decine di metri. Gli edifici non sono catastalmente



Frequently Asked Questions

confinanti. I gestori degli edifici sono associazioni sportive del luogo che pagano un affitto al Comune per sostenere le spese di gestione. Con la realizzazione della rete di teleriscaldamento si avrebbe un notevole risparmio energetico, perché l'acqua calda sarebbe fornita da una azienda privata che sta realizzando un impianto di cogenerazione per le proprie esigenze. Le caldaie degli impianti sportivi oggi sono funzionanti utilizzando gas metano. Si chiede se il Comune deve presentare una domanda unica per tutti gli edifici interessati considerando, com'è, un progetto unico, ovvero più domande separate, per ogni singolo edificio.

Risposta: come indicato nel precedente quesito n. 17, ciascuna domanda deve riguardare interventi da realizzarsi su uno o più edifici pubblici. In particolare la domanda può riguardare più edifici purché catastalmente confinanti e adibiti alla medesima destinazione d'uso (es. scolastica, sanitaria, etc.)". Pertanto, laddove la condizione di cui sopra non dovesse essere rispettata, per ogni intervento di efficientamento energetico il comune dovrà presentare una singola domanda di finanziamento, fermo restando quanto previsto al punto 10, art. 3.1 del Bando medesimo, è cioè che "ciascun progetto, nei tre livelli di progettazione previsti dal Codice degli appalti, deve comportare spese ammissibili totali superiori a 50.000,00 euro".

Si precisa, inoltre, quanto segue:

- a) la produzione di energia degli interventi di cui alla lettera 8a) deve essere finalizzata solo all'autoconsumo, pena la non ammissibilità degli stessi (paragrafo 3.1, punto 2);
- b) non sono ammissibili gli interventi suddivisi in lotti che non siano funzionali (paragrafo 3.1, punto 11);
- c) gli Enti devono selezionare o avere già selezionato i soggetti gestori dell'infrastruttura mediante procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto della disciplina del Codice dei Contratti;
- d) Il contributo di cui al presente bando, ai sensi del paragrafo 3.5, non si deve configurare quale aiuto di stato ai sensi dell'art.107 e ss. del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, pena la non ammissibilità del progetto.

Quesito n°30: su un edificio è previsto l'isolamento delle pareti verticali. Data la natura della struttura della parete (pannelli sandwich) per vedere rispettati i limiti minimi di legge (D.M 26/06/2015) previsti per gli edifici pubblici a partire dal 1° gennaio 2019, si rende necessario disporre la rimozione di tali pannellature e procedere alla costruzione di una nuova parete verticale, magari anche con altro materiale (es. laterizio) con applicazione di isolamento termico. Gli oneri necessari per la rimozione dell'attuale parete e la realizzazione del nuovo elemento opaco possono essere inserite tra le spese ammissibili previste dal bando, oppure vi rientra solo la realizzazione del cappotto. In questo caso, l'intervento si configurerebbe come una vera e propria sostituzione di elemento opaco verticale.

Risposta: ai sensi del paragrafo 3.4, lettera b) del Bando, le opere edili sono ammissibili solo se strettamente connesse e necessarie alla realizzazione dell'intervento di efficientamento, ivi compresi gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

Quesito n°31: per la profilazione del rappresentante legale è richiesto l'atto di nomina. L'atto di nomina è riferito al sindaco o al compilatore? Nel caso sia quello del sindaco, qual'è l'atto da caricare in domanda?

Risposta: l'atto richiesto è quello di nomina del Sindaco. In tal caso, andrà fornito il verbale di proclamazione del Sindaco, redatto a conclusione della consultazione elettorale.